



COPIA

## ORDINANZA SINDACALE

N. 13 del 26.05.2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO PER IL 2020</b>
-----------------	--

**Il sottoscritto, Arch. Dino CASTROVINCI, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della L.n° 225/1992 e s.m.ed i.**

### **Premesso**

- Che con nota n° 0049837 del 22.05.2020, pervenuta agli atti dell'Ente in pari data con prot 3306/918UTC , avente ad oggetto "Campagna antincendio boschivo per il 2020" la Prefettura di Messina-Area Protezione Civile ,difesa Civile e coordinamento soccorso pubblico, a seguito riunione in video conferenza del 20 maggio ha reso noto, che sono emerse alcune situazioni di criticità alle quali è stata svolta una pianificazione degli interventi e delle misure operative da attuare, per contrastare la problematica degli incendi boschivi e di interfaccia in relazione all'imminente stagione estiva;
- Che nell'ambito delle iniziative volte a prevenire il fenomeno degli incendi, particolare rilevanza assuma l'adozione da parte dei Sindaci, in qualità di (*autorità territoriali*) di protezione civile, secondo la definizione attribuita dal Codice della protezione civile (recentemente entrato in vigore con l'emanazione del decreto legislativo 1/2018) di apposite ordinanze finalizzate a :
  - Obbligare i proprietari dei fondi incolti ad attuare interventi di pulizia dei terreni, specie di quelli adiacenti le reti viarie di trasporto;
  - Vietare l'accensione dei fuochi o braci per eliminare residui vegetali

### **Visti:**

- la nota prot. n. 0049837 del 22.05.2020 della Prefettura di Messina - Area V - Protezione Civile, che al fine di garantire uniformità di contenuto alle ordinanze sindacali, ha fornito linee di indirizzo per l'adozione dei relativi provvedimenti;
- D.Lgs 1/2018 pubblicato sulla GU n° 17 del 22.01.2018;
- La normativa vigente;

### **ORDINA**

1. Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti, di provvedere alla costante pulizia dei terreni, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;

## 2. È fatto assoluto divieto di accendere fuochi dall' 1 giugno al 30 settembre

### **D I V I E T I N E L L E A R E E P E R C O R S E D A L F U O C O**

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

1. Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
2. Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
3. Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni di divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 353/2000.

### **SANZIONI PER I TRASGRESSORI AI DIVIETI**

1. Nel caso di trasgressione al divieto di pascoli su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a € 31,00 e non superiore a € 62,00;
2. Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 207,00 e non superiore a € 413,00;
3. La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20 comma 1 lett.c) della legge n° 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di € 15.493,00 ad un massimo di € 51.645,00).

Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

4. “ Le violazioni alle norme della presente ordinanza, ove divampi un incendio sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dalla L.R. 6 aprile 1996 n° 16” e dall'art. 13 dal regolamento dei fuochi controllati in agricoltura, adottato con deliberazione del C.C. n° 35 del 30.07.2007;

Il divieto di accensione dei fuochi, di cui all'art. 1, è punito, ai sensi del combinato disposto degli art. 17-bis e 59 del TULPS, con la sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 3.098,00;

### **CONDANNE PENALI**

Si applicano agli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p. che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

### **ESECUZIONE DEI LAVORI IN DANNO**

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei

campi incolti e abbandonati addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

### **RICORDA**

- Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio  
nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
  - Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115)
  - Corpo Forestale (Tel. 1515)
  - Sala Operativa Regionale Protezione Civile (SORIS) 800458787
  - Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel 0941/797007/797279)
  - Polizia Municipale (Tel. 0941/797279)
  - Carabinieri ( Tel 0941 – 797077 - Tel. 112)
  - Polizia di Stato (Tel. 113)

### **DISPONE**

- Che la presente Ordinanza abbia effetto immediato sarà pubblicata all'albo pretorio online di questo affissa su tutto il territorio comunale e inserita nel sito ufficiale del Comune;([www.comune.sanmarcodalunzio.me.it](http://www.comune.sanmarcodalunzio.me.it)) – Che la presente ordinanza venga trasmessa al Dipartimento Regionale della Protezione Civile -Servizio di Messina, al Corpo della Polizia Municipale alla Stazione dei Carabinieri di San Marco d'Alunzio, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, al Distaccamento del Corpo Forestale di Militello Rosmarino.- Che a ciascuno per le rispettive competenze, siano incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori; Al corpo della Polizia Municipale è demandato di vigilare e controllare che i proprietari e i conduttori dei terreni confinanti con le strade rispettino le disposizioni impartite nella presente ordinanza; E' fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente ordinanza.

**IL SINDACO**

**F.to Arch. Dino Castrovinci**

## PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal  
al ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, al n. del registro  
pubblicazioni.

Data

**IL Messo Comunale**  
**F.to Notaro Nerino**

### **ESECUTIVITA'**

Si da atto che la presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva il 26.05.2020